



COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI
UFFICIO TECNICO

COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI
ALBO PRETORIO

Publicato all'Albo Pretorio con il
n. 456 dal 25/09/2019
al 25/10/2019
a Micigliano, li 25/09/2019



rot. n. 0001878/Entrata del 25-09-2019
Cat. 6 classe:9

COMUNE DI MICIGLIANO

POR-FESR LAZIO 2014-2020 – ATTUAZIONE DELL'AZIONE 5.1.1 "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA" –

"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA SU CUI SORGE IL CENTRO DI MICIGLIANO"

DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE (ART. 22 BIS D.P.R. 8.6.2001 N. 327 E S.M.I.) E DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIO (ART. 49 D.P.R. 8.6.2001 N. 327 E S.M.I.) -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità" ed in particolare gli art.20-21-22 bis -49-50 e seguenti;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo statuto del Comune di Micigliano;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 09.11.2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ed a cui è stato allegato il piano particellare delle aree da espropriare ed occupare temporaneamente per la realizzazione dei lavori di cui trattasi assieme alle relative indennità di esproprio ed occupazione provvisorie;

VISTA la deliberazione di G.M. n.41 del 17.05.2019 con cui il Comune di Micigliano ha approvato il progetto esecutivo del "Consolidamento del versante in frana su cui sorge il centro di Micigliano";

DATO ATTO che sono state determinate le indennità di esproprio ed occupazione da corrispondere agli aventi diritto e che vengono notificate contestualmente al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

- l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, ai sensi dell'art.22 bis T.U. Espropri, dei beni indicati nell'elenco allegato "particelle aree da espropriare", parte integrante del presente decreto e pertanto autorizza l'occupazione anticipata degli immobili a favore del Comune di Micigliano sulla base delle motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate;
- l'occupazione temporanea ai sensi dell'art.49 e ss T.U. Espropri, degli immobili descritti nell'allegato "aree oggetto di occupazione temporanea", parte integrante del presente decreto, a favore del Comune di Micigliano, autorizzandone la presa di possesso provvisoria per il tempo occorrente per la corretta esecuzione dei lavori in oggetto;

Il presente decreto:

- sarà notificato, nelle forme e nei termini previsti dalla legge, alle ditte espropriande nonché agli eventuali possessori, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni espropriandi e da occupare;
- sarà eseguito dai tecnici comunali incaricati, e dell'esecuzione sarà redatto apposito verbale ai sensi dell'art.24 del T.U. Espropri. L'esecuzione del presente decreto avrà luogo, a pena nullità, entro tre mesi dalla data della sua emanazione, secondo il disposto dell'art.22-bis comma 4 del T.U. espropri.
- Determina le indennità di espropriazione ed occupazione temporanea attribuite a ciascuna ditta proprietaria e riportate negli allegati al presente atto "particelle da espropriare" e "aree oggetto di occupazione temporanea";

Le ditte proprietarie che intendano accettare le indennità di esproprio e di occupazione loro ascritte, dovranno darne comunicazione a questa Amministrazione entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data immissione in possesso.

A tal uopo, dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile.

Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità di esproprio sarà corrisposto prontamente un acconto pari all'80% dell'indennità accettata, secondo le modalità di cui al comma 6 dell'art. 20 del T.U., previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Per il successivo pagamento del saldo dell'indennità di esproprio accettata e dell'intera indennità di occupazione condivisa, il proprietario concordatario dovrà depositare, presso la scrivente Autorità entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, la seguente documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene: certificazione rilasciata dall'Ufficio dei Registri Immobiliari, o anche un'attestazione notarile, da cui risulti il titolo di proprietà e l'assenza di trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi. Ricevuta dall'espropriando la comunicazione di accettazione dell'indennità e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di 60 giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Si precisa che l'indennità di occupazione temporanea dei beni interessati dal presente decreto, per le aree non soggette ad esproprio, sarà liquidata alla fine del periodo di occupazione senza alcuna altra formalità, in ragione dell'effettiva durata della occupazione medesima (stimata in quattro mesi).

Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente dichiarare l'accettazione dell'indennità di esproprio ai fini della cessione volontaria dei beni, ma non avrà luogo il pagamento dell'acconto dell'80% come innanzi detto e il pagamento diretto delle intere somme dovute, sia per l'esproprio che per l'occupazione, avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti dei terzi rimettendo, a tal riguardo ed entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, specifica dichiarazione nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà e, se del caso, depositando un'idonea garanzia da prestare nei modi e nei termini che saranno successivamente stabiliti da questa Autorità in ordine ai pesi gravanti sul bene. Inoltre, se l'immobile sia gravato da ipoteca, il proprietario dovrà esibire, nel medesimo termine di cui prima, una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata. Unitamente alla predetta documentazione liberatoria, ai fini del pagamento diretto delle indennità offerte, il proprietario dovrà trasmettere il certificato dei Registri Immobiliari attestante la titolarità degli immobili da espropriare.

In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto delle indennità ma la sola indennità di esproprio verrà depositata in favore della ditta presso la Cassa depositi e prestiti.

In caso di accettazione, l'indennità di espropriazione verrà incrementata delle maggiorazioni previste dall'art. 45, comma 2, del D.P.R. 327/2001.

In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di occupazione si intenderanno non accettate e, pertanto, il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico Espropri. Per gli effetti dell'art. 22-bis comma 1 del DPR 327/2001, le eventuali ditte non concordatarie sulla misura dell'indennità di esproprio potranno presentare, entro il termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni, osservazioni scritte e depositare documenti nonché potranno comunicare se intendano avvalersi del procedimento previsto dall'art. 21 comma 3 e ss. del DPR 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell'indennità di esproprio loro spettante. I proprietari interessati all'applicazione della predetta procedura, contestualmente alla comunicazione di avvalimento, dovranno

anche designare un tecnico di propria fiducia affinché venga nominato da questa Autorità a far parte della terna dei periti incaricati per la stima del valore venale dei beni espropriandi/occupati. Con l'occasione si invitano, altresì, i proprietari che intendessero aderire alla procedura ex art. 21 di proporre, in comune accordo, un unico perito in loro rappresentanza: viceversa questa Autorità, dovendo scegliere un solo tecnico da nominare tra quelli designati, dovrà necessariamente procedere a sorteggio affinché venga eletto lo stesso perito per tutti. Ai sensi del comma 6 art.21 del T.U. Espropri, le spese della terna sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio.

Le indennità di esproprio determinate dal presente decreto sono soggette alla ritenuta del 20% ai sensi di quanto disposto dall'art.35 del T,U. Espropri qualora le aree soggette ad esproprio siano incluse all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.1444.

L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali e personali gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione; le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.

Nel momento in cui verranno meno i presupposti dell'occupazione delle aree, queste saranno restituite ai proprietari a cura dell'Ufficio Espropriazioni, previa notifica della convocazione ai proprietari. L'occupazione in tal caso si intende cessata a tutti gli effetti alla data di redazione del verbale di restituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, notificato, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, ai proprietari aventi diritto con le forme degli atti processuali civili, trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari di Rieti, nonché volturato e registrato nei termini di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Emiliano Salvati

